

CAMERA DEI DEPUTATI N. 417

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUZZI, FABBRI FRANCESCO, RAMPA, BORGHI, PATRINI

Presentata il 13 settembre 1963

Concorsi per titoli, riservati a maestri elementari, per l'immissione nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi - Integrazioni e modifiche alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264

ONOREVOLI COLLEGHI! — Istituita la carriera di concetto (amministrativa) nel ruolo del personale impiegatizio dei Provveditorati agli studi, fu data facoltà di conferire i posti disponibili nelle qualifiche di primo segretario, di segretario, di segretario aggiunto e di vice segretario, attraverso concorsi per titoli riservati ai dipendenti statali appartenenti a carriere per l'accesso alle quali fosse previsto il possesso del diploma di Istituto secondario di secondo grado e con qualifica corrispondente o equiparata nel trattamento economico, a quella per la quale i singoli concorsi sarebbero stati indetti (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362).

Attraverso gli anzidetti concorsi sono stati immessi nella nuova carriera 230 maestri elementari.

La legge 7 dicembre 1961, n. 1264, ha ampliato le dotazioni organiche della nuova carriera che è stata estesa all'Amministrazione centrale, con l'istituzione di un unico ruolo (per l'Amministrazione centrale e per i Provveditorati agli studi).

Quest'ultima legge ha consentito altre assunzioni speciali nella stessa carriera di concetto, ma le ha riservate agli impiegati appartenenti alla carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi (articolo 10).

L'esclusione dei maestri sembra contraria agli stessi interessi del servizio, perchè, come è generalmente noto, nei Provveditorati agli studi e negli uffici dell'Amministrazione centrale prestano di fatto servizio, da più anni, centinaia di maestri elementari, addetti proprio a mansioni della carriera di concetto.

Al danno dell'esclusione si aggiungerebbe per costoro, quello derivante dalla restituzione alle scuole di provenienza, sancita dal combinato disposto degli articoli 1, ultimo comma, e 12 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Trattasi di elementi, utilizzati da più anni negli uffici — alcuni da più di un decennio — molti dei quali, per l'esperienza acquisita e per le concrete capacità dimostrate, da una parte mal si adatterebbero a riprendere l'insegnamento e, dall'altra, non sareb-

bero sostituibili negli uffici senza pregiudizio delle esigenze del servizio.

È opportuno, invece, che ne sia favorito l'accesso alla predetta carriera di concetto, anche al fine di disimpegnare i posti che essi nominalmente occupano come maestri titolari.

Questo è il fine cui tende l'articolo 1 della presente proposta di legge, che comunque fa salve le aspettative degli impiegati di carriera esecutiva del ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, per i quali la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, ha dettato disposizioni speciali ai fini dell'immissione nella carriera di concetto.

L'articolo 2 della proposta tende all'abrogazione delle norme nell'articolo stesso indicate.

Sembra, infatti, superfluo lasciare in vigore le norme che prevedono la restituzione degli insegnanti comandati agli istituti di provenienza, tenuto conto che gran parte di essi è stata già immessa nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi per effetto dei concorsi per titoli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, e che i rimanenti saranno inquadrati nello stesso ruolo in seguito all'espletamento del concorso previsto dalla presente proposta di legge.

È avvertita, peraltro, l'esigenza che siano indetti i concorsi per il conferimento dei posti vacanti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, senza le limitazioni indicate nell'articolo 12 della legge n. 1264, non solo allo scopo di regolarizzare, nel più breve tempo possibile, la posizione degli insegnanti comandati, nell'interesse del servizio, ma anche per fare fronte alla sempre maggiore necessità di personale da parte dei Provveditorati in relazione all'espansione scolastica in atto. D'altra parte, tali limitazioni, introdotte, quando era in programma il piano di sviluppo decennale, non hanno più ragione di essere, ora

che il piano è stato ridimensionato ad un triennio (legge 24 luglio 1962, n. 1073). Anzi, sono proprio le esigenze determinate da questa ultima legge che convalidano l'opportunità di abrogare le anzidette limitazioni.

Agli stessi fini, allo scopo, cioè di fornire al più presto gli uffici dell'Amministrazione centrale e, sopra tutto, dei Provveditorati agli studi, di congrue dotazioni di personale, numericamente adeguate all'assolvimento dei nuovi impegni, è predisposto il successivo articolo 3: limitatamente alle carriere del personale esecutivo e del personale ausiliario, vi si prevede l'assunzione in ruolo dei candidati risultati idonei nei concorsi pubblici indetti in applicazione della legge 7 dicembre 1961, n. 1264. Si tratta di concorsi caratterizzati da una grande affluenza di candidati (3212 per il concorso a 168 posti di applicato aggiunto) e che perciò danno la necessaria garanzia di una selezione di sicuro affidamento anche per l'assunzione di candidati che si classifichino oltre il numero dei vincitori. In questa caratteristica, che non si riscontra nei concorsi per l'accesso alle carriere del personale direttivo e di concetto, sta la ragione della limitazione della norma alle altre due carriere.

La presente proposta non comporta sostanzialmente alcun onere, perchè non determina aumenti nelle dotazioni organiche e perchè i maestri vincitori del concorso appartengono al contingente che, a norma del citato articolo 12, si dovrebbe restituire all'insegnamento.

I cosiddetti oneri differiti, cui si riferisce lo stesso articolo relativamente al limite dei posti da mettere a concorso, sono praticamente rispettati, perchè, tenuto conto che circa due anni sono già passati dalla entrata in vigore della legge n. 1264, la complessità delle operazioni di bando e di espletamento dei concorsi da indire dopo che sia stata approvata, come si confida, la presente proposta ci accosta, necessariamente, al termine del quinquennio previsto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Fatte salve le riserve di posti stabilite nell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, i posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi di cui alla tabella *D* annessa alla citata legge, possono essere conferiti mediante concorso per titoli, riservato ai maestri elementari di ruolo che, all'entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio, da almeno un biennio, presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e i Provveditorati agli studi.

I vincitori del concorso saranno inquadrati nella qualifica di vice segretario nel ruolo anzidetto, secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori del concorso stesso il servizio prestato nella carriera di maestro elementare è valutato per intero e senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto, segretario e primo segretario.

I posti riservati al concorso sopra indicato che restassero scoperti per mancanza di vincitori saranno conferiti mediante concorso pubblico ai sensi delle norme vigenti.

ART. 2.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 1 e l'articolo 12 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

ART. 3.

Nei limiti delle dotazioni organiche e fatte salve le riserve di posti stabilite dalla legislazione vigente, possono essere assunti, nei ruoli del personale di carriera esecutiva e del personale ausiliario, dell'Amministrazione centrale della Pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, i candidati risultati idonei nei rispettivi concorsi pubblici indetti in applicazione della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.